



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

CARTELLA ESATTORIALE RITENUTE ALLA FONTE ANNO 1991.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 15 (quindici) del mese di aprile, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con delibera n. 62 del 21 marzo 1997, si è deciso di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto contro il ruolo emesso dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari e la conseguente cartella esattoriale, in seguito alla liquidazione della dichiarazione presentata dall'A.M.A.T. in qualità di sostituto di imposta, per l'anno 1991, affidando mandato al f.f. dirigente amministrativo dott. Pietro Carallo;
- che il sopra citato funzionario ha già avviato il contenzioso, inoltrando, così come previsto dalla vigente normativa, il ricorso al centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari e chiedendo, contestualmente, la sospensione della riscossione della cartella esattoriale;
- che ad oggi, così come peraltro già previsto in considerazione del breve lasso di tempo disponibile, il provvedimento di sospensione non è ancora pervenuto e che, pertanto, occorre pagare la cartella esattoriale entro il 18 p.v. per non incorrere nel pagamento della maggiorazione degli importi che conseguirebbe all'emissione dell'avviso di mora;
- considerato che la legge 662/96, ai commi 209 e 210 dell'art. 3, ha introdotto la possibilità di sanare le omissioni di versamenti diretti dovuti sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi, con il versamento di sanzioni ridotte in relazione all'anno in cui si è verificata l'irregolarità (35% per l'anno 1991), e senza l'addebito di interessi;
- che tale sanatoria, da una attenta lettura della norma citata e della successiva circolare del Ministero delle Finanze n° 43/E del 17 febbraio 1997 non sembrerebbe applicabile ai versamenti tardivi di ritenute alla fonte, anche se la S.O.G.E.T. S.p.A., Concessionaria di Taranto del Servizio Centrale di Riscossione, dando una diversa interpretazione alla normativa in questione, sta accettando le istanze di adesione alla sanatoria mediante l'acquisizione di versamenti parziali e la richiesta della cosiddetta *tolleranza* alla Sezione Staccata di Taranto della Direzione Regionale delle Entrate, che produce, di fatto, l'effetto di far risultare estinta l'intera cartella esattoriale, salvo che dalla successiva eventuale verifica da parte del Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari non emerga la inapplicabilità della sanatoria;
- considerata inoltre la possibilità che un successivo provvedimento, sia esso interpretativo che modificativo dell'attuale quadro giuridico, faccia rientrare nell'ambito delle irregolarità sanabili anche le ritenute alla fonte versate con ritardo (come è già avvenuto per una identica fattispecie, con la legge 413/91);
- che se si decidesse di versare il 35% delle sopratasse applicate, oltre ai diritti di riscossione esattoriale, si correrebbe il solo rischio di dover versare, nel caso in cui il centro di Servizio non dovesse ritenere efficace la sanatoria, oltre alle somme versate in meno entro il 18 p.v., gli interessi da calcolarsi sulle stesse somme nella misura del 6% e che, pertanto, gli oneri finanziari sarebbero comunque inferiori agli interessi che si verserebbero all'istituto di credito cassiere sulla corrispondente

esposizione e che, inoltre, anche nel caso in cui dovesse giungere il provvedimento di sospensione da parte del Centro di Servizio entro il termine di scadenza della cartella esattoriale, nel caso in cui le decisioni delle Commissioni adite dovessero risultare sfavorevoli all'Azienda, si dovrebbero corrispondere sull'intero importo oggetto di sospensione (lire 464.602.560) gli interessi del 6%.

- che, pertanto, appare conveniente versare entro il 18 febbraio p.v. la somma di lire 159.328.910 e di produrre, contestualmente istanza di regolarizzazione dei versamenti tardivi.
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. 902 del 04.10.1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- con il parere favorevole del direttore generale;
- A voti unanimi

DELIBERA

- di autorizzare il f.f. Dirigente amministrativo a predisporre l'istanza di regolarizzazione dei versamenti tardivi delle ritenute alla fonte a norma dell'art. 3, commi 209 e 210 della legge 662/96;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di lire 159.328.910 in favore della S.O.G.E.T. S.p.A., Concessionario di Taranto del Servizio Centrale di Riscossione.

IL PRESIDENTE
(*avv. Arturo Masi*)



IL SEGRETARIO
(*Semeraro Raffaele*)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 APR. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 18/aprile/1997

Prot. n° : Dir/ 813/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello
18.4.97

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 aprile 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 81 - 82.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)